

per preservare da nuove incendiazioni dell'Arno la città e territorio di Pisa, copie 10.

Da Schio — Elogio funebre del commendatore Lodovico Pasini, letto dal cavaliere Fedele Lampertico nella chiesa arcipretale di Schio il 21 maggio 1870, copie 2.

Dal Senato del regno — Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, copie 500.

Dal Ministero delle finanze — Annuario del Ministero delle finanze per l'anno 1870, copie 400.

Dal signor Giuseppe Ferrario — Mezzo per reprimere il contrabbando sui tabacchi, copie 200.

Dal senatore Tito Cacace — Intorno alla riforma del diritto marittimo. Relazione alla Camera di commercio di Napoli, una copia.

Dal municipio di Iesi — Memorie degli illustri Iesini, raccolte da Alcibiade Moretti, una copia.

Dal prefetto di Genova — Atti del Consiglio provinciale di Genova, Sessione 1869, copie 10.

OMAR. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni.

Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione avente il n° 13,171. In questa petizione i canonici della cattedrale di Novara chiedono che sia data un'applicazione più mite all'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 sulla conversione dell'asse ecclesiastico, ossia che non venga fatta a loro carico la ritenuta del 30 per cento, inquantochè la loro prebenda consiste già in soli redditi del debito pubblico.

Chiedono poi che, a similitudine di quanto il ministro per le finanze proponeva sulla conversione dell'asse ecclesiastico, pei benefici parrocchiali sia fissato un minimo, oltre il quale qualunque imposta a questo titolo non abbia effetto a loro danno.

Come la Camera vede, l'urgenza di questa petizione si addimostra da sè medesima; in quanto che, applicando questa legge in tutto il suo rigore, nel più stretto senso, questi canonici verrebbero ridotti a mancare del puro necessario per la loro vita, e per conseguenza prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione e mandarla alla Commissione dei Quattordici, come quella che ha qualche relazione coi provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Mi permetta, non ci ha che vedere.

OMAR. Sì, ci ha che fare.

PRESIDENTE. Basta l'urgenza; ci sono già altre petizioni in questo stesso senso.

OMAR. Siccome in questa petizione i canonici domandano anche che sia fissato un *minimum*, e siccome nei provvedimenti finanziari per la conversione dell'asse ecclesiastico e dei beni parrocchiali è pur detto che sia fissato un *minimum*, oltre il quale la legge non abbia effetto, così mi pare che sarebbe conveniente che fosse mandata alla Commissione dei Quattordici.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in con-

trario, questa petizione sarà dichiarata d'urgenza ed inviata alla Commissione dei Quattordici; ma ripeto all'onorevole Omar che non ci ha nulla che fare.

Il Comitato privato avendo ammesso alla lettura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presentato dall'onorevole Abignente relativo allo stato degl'impiegati, se ne dà lettura:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo stato d'impiegato civile deriva dalla nomina a pubblico ufficio in un'amministrazione dello Stato. Esso non cessa che per dimissione, perdita della cittadinanza o destituzione.

Art. 2.

Lo stato d'impiegato civile è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, arte o mestiere, ed altresì con quelle occupazioni le quali non possono conciliarsi sempre con l'interesse pubblico, col decoro dell'amministrazione, coll'osservanza dei doveri d'ufficio.

Art. 3.

La dipendenza gerarchica fra gli impiegati è costituita dal *grado* e dalla *classe*; a parità di grado e di classe, dall'*anzianità*.

TITOLO I.

Ordine degli impiegati e loro posizione.

Art. 4.

Gli impiegati dello Stato presso i dicasteri centrali e gli uffici delle amministrazioni civili delle provincie si distinguono in due ordini.

Il primo è costituito:

a) Degl'impiegati cui incombe la trattazione degli affari per curare l'applicazione delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle discipline vigenti;

b) Degl'impiegati cui sono affidate le operazioni di ragioneria.

Il secondo è costituito:

Degl'impiegati incaricati di registrare, conservare e spedire gli atti e di costatarne il movimento nel modo prescritto dai regolamenti.

Art. 5.

Le leggi ed i regolamenti sulle diverse amministrazioni dello Stato determinano quali siano gl'impiegati dei due ordini in ciascuna delle medesimo e la loro graduazione.